

COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

Deliberazione ORIGINALE del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 46 / CC

del 30.11.2017

Affissa all'Albo Pretorio dal 18.12.2017 al 02.01.2018 con il n.

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
F.to Dott.ssa Daniela Servello

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA DELIBERA
DELLA CORTE DEI CONTI N. 93/2017.**

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di novembre dalle ore 17.00 presso la Sala Consiliare "Don Russo" convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, di 1ª convocazione, in sessione ordinaria

All'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A
1. AITA Angelo	X	
2. AITA Maria	X	
3. ANGILICA Fabio	X	
4. CENNAMO Ermanno	x	
5. CESAREO Tommaso	x	
6. FALBO Barbara	X	
7. LOSARDO Samuele	X	
8. LUCIANI Gabriella	x	
9. MARI Luigi	x	
10. MARTILOTTA Carmen	X	
11. ONORATO Angela		x
12. ONORATO Attilio		x
13. PASCARELLI Franco	X	
14. QUERCIA Carmine	X	
15. RICUCCI Roberto	x	
16. SPACCAROTELLA Carmen	X	
17. VACCARO Massimiliano	X	

CONSIGLIERI ASSEGNATI n.17 – CONSIGLIERI in CARICA n. 17

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assume la presidenza il Sig. Franco Pascarelli.

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott. Attilio Domanico.

Constata la presenza del numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI N. 93/2017

IL PRESIDENTE

INVITA il responsabile dell'ufficio finanziario a relazionare in merito ai rilievi che ha sollevato la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Calabria con propria delibera n. 93/2017;

Il responsabile dell'ufficio Finanziario:

Premesso che:

ai sensi dell'art. 148-bis - Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, commi 1 e 3, “1. *Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*” [...]; “3. *Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.*”;

Dato atto che:

- con Delib. n. 49/20017, assunta al prot. Del nostro Ente con il n. 3636 del aprile 2017, la Corte dei conti, sez. reg. Calabria, ha richiesto una serie di chiarimenti sul rendiconto della gestione esercizio 2015;
- con nota prot. n. 4140 del 16 maggio 2017 l'Ente ha fornito un primo riscontro;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 93/2017 con cui la Corte prescrive che l'Ente adotti misure correttive per superare le criticità evidenziate;

Preso atto che con la citata pronuncia, la Corte dei Conti, ha deliberato che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i competenti Organi del Comune di Cetraro (CS) sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, le necessarie misure correttive:

RITENUTO doveroso ed opportuno, per una sana ed efficiente amministrazione di questo Ente, adottare misure correttive e fornire ulteriori chiarimenti, utili al superamento delle criticità evidenziate;

PRECISA le seguenti controdeduzioni ai rilievi sollevati;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

1. Pretese violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità gestionale

1.1 Violazione del principio contabile applicato 5.4

Nella delibera in oggetto è stato affermato che *“costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione la violazione, al 1/1/2015, del principio contabile applicato al punto 5.4 della contabilità finanziaria circa gli impegni di spese di progettazione confluiti nel FPV di parte capitale”*.

In realtà, l'Ente ha utilizzato una descrizione ampia di tali capitoli di spesa in quanto all'interno degli stessi, descritti come *“spese per progettazione”* o *“competenze tecniche”* o *“incarichi professionali”* ricadono sia le spese di progettazione, sia il fondo incentivante ai dipendenti, sia le spese per incarichi professionali inerenti comunque le attività riguardanti i lavori pubblici ricadenti nel quadro economico.

L'Ente ha, altresì, reimputato alla data del riaccertamento straordinario le somme suddette, in quanto si è in presenza di *“procedure attivate”*. Ed infatti, il punto 5.4 prevede tale possibilità se *“almeno uno degli adempimenti del quadro economico di spesa sia stato posto in essere”*: nel caso specifico vi sono state procedure di esproprio, pagamenti di attività professionali connesse all'avvio dell'opera (indagini geognostiche e geologiche). Le attività poste in essere giustificano la reimputazione di tali residui in quanto si concretizza la volontà da parte dell'Ente di completare l'opera. Si precisa altresì, che per ogni opera, negli strumenti di programmazione, l'Ente provvede ad individuare un capitolo di spesa per l'opera e un capitolo ulteriore omnicomprensivo nel quale, per prassi, si individuano le seguenti spese: spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, studi di dettaglio, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, collaudo statico e collaudo tecnico.

A supporto di tali precisazioni, si allegano due delibere di Giunta Municipale (doc. 1, doc. 2) dalle quali è possibile evincere come l'Ente non abbia violato il principio segnalato dalla On.le Corte. Ed infatti, di seguito, si riportano due esempi concreti dell'operatività dell'Ente nella gestione dei capitoli di spesa e corrette imputazioni/reimputazioni:

1. nella Del. di Giunta Municipale n. 174 del 16/12/2013, viene individuato il quadro economico di spesa dell'opera e, come può evincersi facilmente, accanto alle singole voci componenti i lavori delle opere l'Ente ha indicato le altre relative alle attività propedeutiche o connesse: ad esempio, indagini geognostiche, incentivi alla progettazione, spese collaudo, pubblicità, pareri e concessioni. È ovvio che, trattandosi di attività riguardanti l'opera non ancora concluse e conseguentemente non esigibili nell'esercizio 2015, l'Ente ha necessariamente reimputato le somme relative agli esercizi successivi secondo il

cronoprogramma dell'opera;

2. Ancora più lampante e chiarificatore del modus operandi utilizzato dall'Ente è la Del. di Giunta Municipale 172 del 16/12/2013, afferente i lavori di riquaificazione dell'area portuale: una delle voci del quadro economico, ossia "Studio Geologico", si riferisce ad attività posta in essere dal professionista esterno incaricato, regolarmente eseguita e liquidata. Anche in questo caso, trattandosi di attività avviate e non concluse, trova giustificazione la reimputazione ad esercizi successivi delle somme a residuo, con contestuale creazione del FPV.

In conclusione l'Ente non ha, senza alcun dubbio, violato il principio richiamato dall'On.le Corte, bensì ha utilizzato una descrizione ampia dei capitoli.

Si precisa all'On.le Corte che, ad oggi, la maggior parte delle somme risultano liquidate e/o completate.

1.2 Violazione principi di chiarezza e trasparenza del bilancio

La delibera in oggetto segnala la *"violazione dei principi di chiarezza e trasparenza del bilancio l'erronea allocazione della quota di disavanzo da ripianare nel rendiconto 2015, del FCDE e fondo riserva nel bilancio di previsione 2016/2018"*.

L'Ente ha preso atto dell'errore e rende noto che:

- a) con riferimento alla quota di disavanzo, nel 2016 non vi è stata più l'applicazione in bilancio, in quanto, con l'approvazione del rendiconto 2015 (doc. 3), l'Ente ha integralmente ripianato il disavanzo da riaccertamento, a seguito della sterilizzazione degli effetti del FCDE con il residuo dell'anticipazione di liquidità;
- b) in merito alla allocazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo di riserva, l'Ente ribadisce quanto già indicato in occasione delle risposte fornite con prot. n. 4140 del 16 maggio 2017, ossia: *"riguardo alle previsioni del FCDE e del fondo di riserva si precisa che sono stati accantonati ma erroneamente non codificati alla missione 20. E' stato codificato nella missione 1 programma 3 al capitolo 356 (codice 1010810) il FCDE per un importo di € 322.380,00 per l'anno 2016 e per € 199,625,00 per l'anno 2015; nella missione 1 programma 3 al capitolo 358 codice 1010811 il fondo riserva per un importo di € 34.000,00 per l'anno 2015 ed € 33.886,00 per l'anno 2016"*. Si precisa che l'Ente ha provveduto a sistemare tale classificazione già nel Bilancio di Previsione 2017/2019 codificando il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e il Fondo di Riserva alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti).

1.3 Violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 9.3

La delibera in oggetto contesta la *“violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 9.3, allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 in ordine alla scorretta esposizione dei residui iniziali nel rendiconto 2015 e all’assenza delle variazioni intervenute con riaccertamento straordinario”*.

Con riferimento a tale contestazione, l’Ente evidenzia che, le risultanze del rendiconto elaborato ai sensi del DPR 194/96 dell’anno 2015, in merito ai residui esposti alla data del 01/01/2015 è corretto: di fatti, la consistenza dei residui al 31/12/2014 provenienti dal rendiconto 2014 combacia con la consistenza riproposta nel rendiconto 2015 alla data del 01/01/2015.

Il rendiconto 2015, infatti, mostra le risultanze del riaccertamento straordinario e ordinario per come esposto dal punto 9.3 del principio applicato 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale *“Nel rendiconto “armonizzato” del 2015, nel conto del bilancio: il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014; nelle voci R del rendiconto, concernenti “Riaccertamento dei residui” sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015”*. Diversamente dicasi per ciò che attiene al Rendiconto 2015 esposto secondo il nuovo D.Lgs. 118/201, che nell’esercizio 2015, si evidenzia per inciso, aveva mero valore conoscitivo.

Si precisa comunque che, a seguito di un difetto operativo della procedura informatica nella fase di trasposizione dei dati dalla vecchia modalità alla nuova, la procedura ha riportato le variazioni sui residui attivi e passivi già alla data del 01/01/2015, determinando quindi una squadratura tra i valori dei residui attivi iniziali dei due prospetti.

In ogni caso, si ribadisce, le suddette operazioni sono da ritenersi correttamente eseguite ai sensi di quanto previsto dalla normativa oggi vigente, poiché il rendiconto 2015 approvato ai sensi del DPR 194/1996, nella sua esposizione contiene le variazioni da riaccertamento straordinario e ordinario.

1.4 Violazione del principio contabile in ordine alla reimputazione di un residuo attivo per mutuo

si premette che in sede di riaccertamento straordinario e per tutti i successivi adempimenti riguardanti le operazioni di riaccertamento a valere sui residui attivi inerenti le

contrazioni di mutuo, l'Ente si è conformato a quanto previsto dalla citata normativa di cui al punto 3.18 del principio applicato 4/2 al D.lgs 118/2011, ai sensi del quale *“un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento)”*.

In conformità a tale previsione normativa, l'Ente ha conservato a residuo tutti i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, ad accezione della reimputazione cointestata per la quale si fa presente che trattasi di mero errore materiale nel prospetto extracontabile elaborato in sede di riaccertamento straordinario che è documento dal quale sono stati riportate le operazioni di riaccertamento straordinario. La circostanza che uno solo dei mutui è stato reimputato conferma l'eccezionalità dell'errore commesso.

In ogni caso si chiarisce che l'opera a cui il finanziamento si riferiva è stata eseguita e le somme relative sono state liquidate e pagate all'impresa.

1.5 Violazione dell’art. 191 comma 3 del TUEL in ordine al tardivo riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza

Con riferimento a tale aspetto, l’Ente evidenzia che il ritardo è conseguenza non imputabile all’Ente stesso ma alle lungaggini burocratiche con cui lo Stato ha riconosciuto le somme per detti lavori. Sul punto si rimanda a quanto indicato nella delibera Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2014 (Doc. 4).

2. Pretese irregolarità gestionali

2.1 Assenza di fondi rischi, al 1/1/2015, a titolo di accantonamento sul risultato di amministrazione

L’Ente ha provveduto, a seguito di stima prudenziale, ad accantonare la somma di € 200.000 nel rendiconto 2015, come si evince da prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2015 (Doc. n. 5).

In merito alla quantificazione del Fondo Rischi, l’Ente fa presente che, ai sensi della lettera h) del principio applicato 4/2 al punto 5.2 secondo cui *“l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti*

dalla sentenza definitiva”, è in corso una quantificazione puntuale, a cura dei responsabili e dei legali incaricati.

L'Ente provvederà, all'esito della suddetta ricognizione, agli opportuni accantonamenti.

2.2 Scarsa riscossione dei residui attivi relativi alle entrate proprie Esigua riscossione delle entrate per recupero evasione tributaria

Le difficoltà di riscossione sono una conseguenza diretta e comprensibile della grave crisi economica locale, regionale e nazionale. In ogni caso, l'Ente, attraverso la deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 26/05/2017 (Doc. 6) si è attivata in materia attraverso i seguenti provvedimenti:

1. implementazione software tributi al fine di consentire una corretta gestione dei tributi stessi;
2. gestione dell'arretrato inerente il condono edilizio;
3. sistemazione di una banca dati tributaria;
4. utilizzo dei dipendenti part-time con aumento delle ore di lavoro nelle fasce pomeridiane.
5. riscontri periodici sull'efficacia delle iniziative.

Trattasi di iniziative che necessitano un fisiologico arco temporale per produrre gli effetti desiderati e che si tramuteranno, nel corso dei prossimi mesi in un miglioramento della capacità di riscossione dei tributi propri.

2.3 Variazione del FPV in entrata di parte capitale

La variazione del FPV è diretta conseguenza di una iniziale errata imputazione del residuo dell'anticipazione di liquidità. Quota parte di tale reimputazione, pari a € 19.375,08, è confluita erroneamente nel FPV di parte capitale, anziché di parte corrente; per rimediare all'errore suddetto, l'Ente ha provveduto alla cancellazione dell'impegno e alla relativa riduzione del FPV in Entrata di parte capitale per tale importo.

Giova rammentare che, anche in questo caso, la genesi dell'errore è da rinveire nelle difficoltà del software nella trasposizione dei dati nella procedura.

2.4 Reiterata sottrazione di oneri contrattuali pregressi, riferiti ad esercizi precedenti il 2008, dalla spesa del personale

Su tale aspetto si rimanda a quanto già comunicato con prot. n. 4140 del 16 maggio 2017. In ogni caso, si evidenzia che trattasi di rinnovi contrattuali che, secondo la Corte dei conti SS.RR. n. 27/2011, rientrano fra le voci che non si considerano ai fini dell'individuazione del limite delle spese escluse, diversamente invece da oneri derivanti dalla contrattazione integrativa. Si cita al riguardo un passaggio della citata delibera 27/2011 della Corte dei conti SS.RR.: *“le risorse destinate alla contrattazione integrativa, per le quali è previsto un tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote di monte salari, vanno considerate alla stregua di queste ultime, fermi restando gli specifici vincoli posti dalla legge o in base alla legge dai contratti nazionali ai contratti integrativi e decentrati, atteso che tale ambito della contrattazione integrativa è definito da quella nazionale. Le risorse aggiuntive che invece sono conseguenti a scelte di politica del personale effettuate dagli enti non possono essere escluse dal raffronto; ciò anche in considerazione che la novella al comma 557 prevede espressamente tra le azioni prioritarie da attuare al fine di ridurre la spesa complessiva per il personale, quella di ridurre le spese per la contrattazione integrativa.”*.

In ogni caso, l'esclusione di tali spese solo nell'anno in cui il rinnovo è avvenuto e non anche negli esercizi successivi, può inficiare il rispetto del patto del personale, posto che per principio generale è necessario mantenere l'omogeneità delle basi di confronto.

2.5 Reiterata e ridondante presenza di debiti fuori bilancio

Trattasi di un aspetto problematico già noto all'Ente. Per far fronte al problema, la cui gravità non viene sottostimata, è stato conferito incarico agli uffici interessati di procedere alla corretta valutazione prudenziale del contenzioso, anche allo scopo di individuare i necessari accantonamenti.

L'Ente si impegna per il futuro, nel rispetto delle tempistiche previste dal TUEL e dal regolamento di contabilità, al riconoscimento di eventuali futuri debiti fuori bilancio secondo le corrette scansioni temporali.

2.6 Mancata movimentazione di residui attivi vetusti provenienti da indebitamento

Trattasi di residui presso la Cassa Depositi e Prestiti, al momento non eliminabili, in quanto relativi a contratti ancora in essere: si precisa che essendo le opere ancora in itinere, l'Ente ha provveduto a conservare i residui attivi, a reimputare i corrispondenti residui passivi e la conseguenziale movimentazione avverrà regolarmente in occasione dei vari step dei cronoprogrammi delle opere stesse.

2.7 Inattendibilità del conto del patrimonio

L'inattendibilità è strettamente legata a quanto già precisato nel paragrafo 1.3 ossia conseguente all'errore procedurale legato al software. Tanto premesso, l'Ente ritiene opportuno precisare che, ad oggi il conto del patrimonio deve ritenersi correttamente redatto alla data del 01/01/2016 a seguito della riclassificazione operata ai sensi del principio contabile applicata 4/3.

2.8 Mancato adeguamento del sito web alla normativa sulla trasparenza

In merito a tale aspetto, l'Ente si impegna a provvedere alla pubblicazione della delibera consiliare di ripiano del disavanzo straordinario.

3. Considerazioni in merito alla corretta quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Si ritiene opportuno evidenziare alcune considerazioni riguardanti il corretto calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'ente ha provveduto a rideterminare l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità prendendo in considerazione i residui riaccertati alla data del 01/01/2015, come previsto dalla normativa contabile. Conseguentemente, si allega nuovo prospetto di calcolo relativo a FCDE (Doc. 7).

Detta operazione ha generato un aumento del disavanzo da riaccertamento straordinario pari € 391.728,23 (valore *ante* € - 2.845.629,88, valore *post* € -3.237.358,11). perciò, la quota di trentesimo da ripianare non è pari a € 94.854,32, bensì a € 107.911,93.

Nonostante ciò, applicando a rendiconto 2015 l'importo di € 107.911,93 in luogo di € 94.854,32, il risultato di amministrazione 2015 rimane comunque positivo, mostrando una parte disponibile finale, al netto di accantonamenti e vincoli, pari a € 34.049,71.

Il risultato di amministrazione positivo è conseguenza dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015 in merito alla sterilizzazione degli effetti del Fondo anticipazione di liquidità a valere sull'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, così come ribadito anche dalla Corte dei Conti, sez. Autonomie, con Delibera 33/2015.

Si precisa, in ogni caso, che l'effetto di tale rideterminazione non ha comunque determinato un maggior disavanzo sul rendiconto 2015, in quanto la somma ottenuta dall'Ente a titolo di Anticipazione di liquidità garantiva già a sufficienza la copertura del

disavanzo originario.

Si allegano i seguenti documenti:

- A. Doc. 1: Delibera di giunta n. 172 del 16/12/2013;
- B. Doc. 2: Delibera di giunta n. 174 del 16/12/2013;
- C. Doc. 3: Delibera di approvazione del rendiconto 2015;
- D. Doc. 4: Delibera Consiglio Comunale n. 29 de 28/11/2014;
- E. Doc. 5: Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione al 31.12.2015;
- F. Doc. 6: Giunta Minucipale n. 78 del 26/05/2017;
- G. Doc. 7: Nuova Quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
- H. Doc. 8 : Delibera di giunta n. 44 del 06/05/2015 e determina n.123 del 30/12/2015.
- I. Doc. 9: prospetto piano ammortamento anticipazione di liquidità.

Terminata l'esposizione

IL PRESIDENTE

INVITA i presenti a determinaarsi in merito;

Chiede e ottiene la parola il consigliere Ermanno Cennamo capo del gruppo "PD Alleanza per Cetraro" il quale osserva che i rilievi mossi dalla Corte dei Conti meritano attenzione così da porre le basi per il futuro di una sana gestione contabile;

INTERVIENE il Revisore Unico dei Conti il quale ribadisce quanto affermato dal responsabile del servizio finanziario;

IL PRESIDENTE

Accertato che non vi sono altri iscritti a parlare, invita il consiglio a deliberare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti sez. controllo per la Calabria con propria deliberazione n. 93/2017;

Preso atto delle controdeduzioni fornite dal Responsabile dell'ufficio Finanziario, ribadite dal revisore unico dei conti;

Visti:

- il Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ed il parere di regolarità tecnico-contabile;

Con voti favorevoli 11 e contrari n. 3 nelle persone dei Consiglieri: Ermanno Cennamo, Quercia Carmine, Carmen Martilotta, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri e presenti. I consigliere Roberto Ricucci non partecipa alla votazione avendo in precedenza abbandonato l'aula.

DELIBERA

1. di prendere atto della Deliberazione n. 93/2017 della Corte dei conti, sez. reg. Calabria;
2. di approvare le premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
3. di approvare le misure correttive ed i chiarimenti forniti di cui sopra, al fine di superare le criticità e le irregolarità evidenziate dalla Corte nella delib. n. 93/2017;
4. di dare mandato ai Responsabili di settore per gli adempimenti di competenza;
5. di disporre la trasmissione alla Corte dei conti, sez. reg. Calabria;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito ufficiale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

COMUNE DI CETRARO

PROVINCIA DI COSENZA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Pantusa

**DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA DELIBERA DELLA CORTE DI
CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER CALABRIA N°93/2017.**

Espresso il 29/11/2017

Verbale n°21

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER CALABRIA N°93/2017.

Premesso che:

ai sensi dell'art. 148-bis - Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, commi 1 e 3, "1. *Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*" [...]; "3. *Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.*";

Dato atto che:

- con Delib. n. 49/20017, assunta al prot. Del nostro Ente con il n. 3636 del aprile 2017, la Corte dei conti, sez. reg. Calabria, ha richiesto una serie di chiarimenti sul rendiconto della gestione esercizio 2015;
- con nota prot. n. 4140 del 16 maggio 2017 l'Ente ha fornito un primo riscontro;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 93/2017 con cui la Corte prescrive che l'Ente adotti misure correttive per superar le criticità evidenziate;

Preso atto che con la citata pronuncia, la Corte dei Conti, ha deliberato che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i competenti Organi del Comune di Cetraro (CS) sono tenuti ad adottate ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, le necessarie misure correttive:

RITENUTO doveroso ed opportuno, per una sana ed efficiente amministrazione di questo Ente, adottare misure correttive e fornire ulteriori chiarimenti, utili al superamento delle criticità evidenziate;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

Visti:

- il Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

VERIFICA

1. di prendere atto della Deliberazione n. 93/2017 della Corte dei conti, sez. reg. Calabria;
2. di fornire ulteriori precisazioni ed adottare i provvedimenti correttivi per come di seguito indicati:

1. Pretese violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità gestionale

1.1 Violazione del principio contabile applicato 5.4

Nella delibera in oggetto è stato affermato che *“costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione la violazione, al 1/1/2015, del principio contabile applicato al punto 5.4 della contabilità finanziaria circa gli impegni di spese di progettazione confluiti nel FPV di parte capitale”*.

In realtà, l'Ente ha utilizzato una descrizione ampia di tali capitoli di spesa in quanto all'interno degli stessi, descritti come *“spese per progettazione”* o *“competenze tecniche”* o *“incarichi professionali”* ricadono sia le spese di progettazione, sia il fondo incentivante ai dipendenti, sia le spese per incarichi professionali inerenti comunque le attività riguardanti i lavori pubblici ricadenti nel quadro economico.

L'Ente ha, altresì, reimputato alla data del riaccertamento straordinario le somme suddette, in quanto si è in presenza di *“procedure attivate”*. Ed infatti, il punto 5.4 prevede tale possibilità se *“almeno uno degli adempimenti del quadro economico di spesa sia stato posto in essere”*: nel caso specifico vi sono state procedure di esproprio, pagamenti di attività professionali connesse all'avvio dell'opera (indagini geognostiche e geologiche). Le attività poste in essere giustificano la reimputazione di tali residui in quanto si concretizza la volontà da parte dell'Ente di completare l'opera. Si precisa altresì, che per ogni opera, negli strumenti di programmazione, l'Ente provvede ad individuare un capitolo di spesa per l'opera e un capitolo ulteriore omnicomprensivo nel quale, per prassi, si individuano le seguenti spese: spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, studi di dettaglio, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, collaudo statico e collaudo tecnico.

A supporto di tali precisazioni, si allegano due delibere di Giunta Municipale (doc. 1, doc. 2) dalle quali è possibile evincere come l'Ente non abbia violato il principio segnalato dalla On.le Corte. Ed infatti, di seguito, si riportano due esempi concreti dell'operatività dell'Ente nella gestione dei capitoli di spesa e corrette imputazioni/reimputazioni:

1. nella Delibera di Giunta Municipale n. 174 del 16/12/2013, viene individuato il quadro economico di spesa dell'opera e, come può evincersi facilmente, accanto alle singole voci

componenti i lavori delle opere l'Ente ha indicato le altre relative alle attività propedeutiche o connesse: ad esempio, indagini geognostiche, incentivi alla progettazione, spese collaudo, pubblicità, pareri e concessioni. È ovvio che, trattandosi di attività riguardanti l'opera non ancora concluse e conseguentemente non esigibili nell'esercizio 2015, l'Ente ha necessariamente reimputato le somme relative agli esercizi successivi secondo il cronoprogramma dell'opera;

2. Ancora più lampante e chiarificatore del *modus operandi* utilizzato dall'Ente è la Del. di Giunta Municipale 172 del 16/12/2013, afferente i lavori di riquaificazione dell'area portuale: una delle voci del quadro economico, ossia "Studio Geologico", si riferisce ad attività posta in essere dal professionista esterno incaricato, regolarmente eseguita e liquidata. Anche in questo caso, trattandosi di attività avviate e non concluse, trova giustificazione la reimputazione ad esercizi successivi delle somme a residuo, con contestuale creazione del FPV.

In conclusione l'Ente non ha, senza alcun dubbio, violato il principio richiamato dall'On.le Corte, bensì ha utilizzato una descrizione ampia dei capitoli.

Si precisa all'On.le Corte che, ad oggi, la maggior parte delle somme risultano liquidate e/o completate.

1.2 Violazione principi di chiarezza e trasparenza del bilancio

La delibera in oggetto segnala la *"violazione dei principi di chiarezza e trasparenza del bilancio l'erronea allocazione della quota di disavanzo da ripianare nel rendiconto 2015, del FCDE e fondo riserva nel bilancio di previsione 2016/2018"*.

L'Ente ha preso atto dell'errore e rende noto che:

- a) con riferimento alla quota di disavanzo, nel 2016 non vi è stata più l'applicazione in bilancio, in quanto, con l'approvazione del rendiconto 2015 (doc. 3), l'Ente ha integralmente ripianato il disavanzo da riaccertamento, a seguito della sterilizzazione degli effetti del FCDE con il residuo dell'anticipazione di liquidità;
- a) in merito alla allocazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo di riserva, l'Ente ribadisce quanto già indicato in occasione delle risposte fornite con prot. n. 4140 del 16 maggio 2017, ossia: *"riguardo alle previsioni del FCDE e del fondo di riserva si precisa che sono stati accantonati ma erroneamente non codificati alla missione 20. E' stato codificato nella missione 1 programma 3 al capitolo 356 (codice 1010810) il FCDE per un importo di € 322.380,00 per l'anno 2016 e per € 199,625,00 per l'anno 2015; nella missione 1 programma 3 al capitolo 358 codice 1010811 il fondo riserva per un importo di € 34.000,00 per l'anno 2015 ed € 33.886,00 per l'anno 2016"*. Si precisa che l'Ente ha provveduto a sistemare tale classificazione già nel Bilancio di Previsione 2017/2019 (Doc. 3) codificando il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e il Fondo di Riserva alla Missione 20

(Fondi e Accantonamenti).

1.3 Violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 9.3

La delibera in oggetto contesta la *“violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 9.3, allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 in ordine alla scorretta esposizione dei residui iniziali nel rendiconto 2015 e all’assenza delle variazioni intervenute con riaccertamento straordinario”*.

Con riferimento a tale contestazione, l’Ente evidenzia che, le risultanze del rendiconto elaborato ai sensi del DPR 194/96 dell'anno 2015, in merito ai residui esposti alla data del 01/01/2015 è corretto: di fatti, la consistenza dei residui al 31/12/2014 provenienti dal rendiconto 2014 combacia con la consistenza riproposta nel rendiconto 2015 alla data del 01/01/2015.

Il rendiconto 2015, infatti, mostra le risultanze del riaccertamento straordinario e ordinario per come esposto dal punto 9.3 del principio applicato 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale *“Nel rendiconto “armonizzato” del 2015, nel conto del bilancio: il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014; nelle voci R del rendiconto, concernenti “Riaccertamento dei residui” sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015”*. Diversamente dicasi per ciò che attiene al Rendiconto 2015 esposto secondo il nuovo D.Lgs. 118/201, che nell'esercizio 2015, si evidenzia per inciso, aveva mero valore conoscitivo.

Si precisa comunque che, a seguito di un difetto operativo della procedura informatica nella fase di trasposizione dei dati dalla vecchia modalità alla nuova, la procedura ha riportato le variazioni sui residui attivi e passivi già alla data del 01/01/2015, determinando quindi una squadratura tra i valori dei residui attivi iniziali dei due prospetti.

In ogni caso, si ribadisce, le suddette operazioni sono da ritenersi correttamente eseguite ai sensi di quanto previsto dalla normativa oggi vigente, poiché il rendiconto 2015 approvato ai sensi del DPR 194/1996, nella sua esposizione contiene le variazioni da riaccertamento straordinario e ordinario.

1.4 Violazione del principio contabile in ordine alla reimputazione di un residuo attivo per mutuo

si premette che in sede di riaccertamento straordinario e per tutti i successivi adempimenti riguardanti le operazioni di riaccertamento a valere sui residui attivi inerenti le contrazioni di mutuo, l'Ente si è conformato a quanto previsto dalla citata normativa di cui al punto 3.18 del

principio applicato 4/2 al D.lgs 118/2011, ai sensi del quale *“un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento)”*.

In conformità a tale previsione normativa, l'Ente ha conservato a residuo tutti i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, ad accezione della reimputazione cointestata per la quale si fa presente che trattasi di mero errore materiale nel prospetto extracontabile elaborato in sede di riaccertamento straordinario che è documento dal quale sono stati riportate le operazioni di riaccertamento straordinario. La circostanza che uno solo dei mutui è stato reimputato conferma l'eccezionalità dell'errore commesso.

In ogni caso si chiarisce che l'opera a cui il finanziamento si riferiva è stata eseguita e le somme relative sono state liquidate e pagate all'impresa.

1.5 Violazione dell’art. 191 comma 3 del TUEL in ordine al tardivo riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza

Con riferimento a tale aspetto, l'Ente evidenzia che il ritardo è conseguenza non imputabile all'Ente stesso ma alle lungaggini burocratiche con cui lo Stato ha riconosciuto le somme per detti lavori. Sul punto si rimanda a quanto indicato nella delibera Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2014 :Riconoscimento debiti fuori bilancio. (Doc. 4).

1. Pretese irregolarità gestionali

1.1 Assenza di fondi rischi, al 1/1/2015, a titolo di accantonamento sul risultato di amministrazione

L'Ente ha provveduto, a seguito di stima prudenziale, ad accantonare la somma di € 200.000 nel rendiconto 2015, come si evince da prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2015 (Doc. n. 5).

In merito alla quantificazione del Fondo Rischi, l'Ente fa presente che, ai sensi della lettera h) del principio applicato 4/2 al punto 5.2 secondo cui *“l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva”*, è in corso una quantificazione puntuale, a cura dei responsabili e dei legali incaricati.

L'Ente provvederà, all'esito della suddetta ricognizione, agli opportuni accantonamenti.

1.2 Scarsa riscossione dei residui attivi relativi alle entrate proprie Esigua riscossione delle entrate per recupero evasione tributaria

Le difficoltà di riscossione sono una conseguenza diretta e comprensibile della grave crisi economica locale, regionale e nazionale. In ogni caso, l'Ente, attraverso la deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 26/05/2017 (Doc. 6) si è attivata in materia attraverso i seguenti provvedimenti:

1. implementazione software tributi al fine di consentire una corretta gestione dei tributi stessi;
2. gestione dell'arretrato inerente il condono edilizio;
3. sistemazione di una banca dati tributaria;
4. utilizzo dei dipendenti part-time con aumento delle ore di lavoro nelle fasce pomeridiane.
5. riscontri periodici sull'efficacia delle iniziative.

Trattasi di iniziative che necessitano un fisiologico arco temporale per produrre gli effetti desiderati e che si tramuteranno, nel corso dei prossimi mesi in un miglioramento della capacità di riscossione dei tributi propri.

1.3 Variazione del FPV in entrata di parte capitale

La variazione del FPV è diretta conseguenza di una iniziale errata imputazione del residuo dell'anticipazione di liquidità. Quota parte di tale reimputazione, pari a € 19.375,08, è confluita erroneamente nel FPV di parte capitale, anziché di parte corrente; per rimediare all'errore suddetto, l'Ente ha provveduto alla cancellazione dell'impegno e alla relativa riduzione del FPV in Entrata di parte capitale per tale importo.

Giova rammentare che, anche in questo caso, la genesi dell'errore è da rinveire nelle difficoltà del software nella trasposizione dei dati nella procedura.

1.4 Reiterata sottrazione di oneri contrattuali pregressi, riferiti ad esercizi precedenti il 2008, dalla spesa del personale

Su tale aspetto si rimanda a quanto già comunicato con prot. n. 4140 del 16 maggio 2017. In ogni caso, si evidenzia che trattasi di rinnovi contrattuali che, secondo la Corte dei conti SS.RR. n. 27/2011, rientrano fra le voci che non si considerano ai fini dell'individuazione del limite delle spese escluse, diversamente invece da oneri derivanti dalla contrattazione integrativa. Si cita al riguardo un passaggio della citata delibera 27/2011 della Corte dei conti SS.RR.: *“le risorse destinate alla contrattazione integrativa, per le quali è previsto un tetto massimo fissato dalla*

contrattazione nazionale espresso in quote di monte salari, vanno considerate alla stregua di queste ultime, fermi restando gli specifici vincoli posti dalla legge o in base alla legge dai contratti nazionali ai contratti integrativi e decentrati, atteso che tale ambito della contrattazione integrativa è definito da quella nazionale. Le risorse aggiuntive che invece sono conseguenti a scelte di politica del personale effettuate dagli enti non possono essere escluse dal raffronto; ciò anche in considerazione che la novella al comma 557 prevede espressamente tra le azioni prioritarie da attuare al fine di ridurre la spesa complessiva per il personale, quella di ridurre le spese per la contrattazione integrativa.”.

In ogni caso, l'esclusione di tali spese solo nell'anno in cui il rinnovo è avvenuto e non anche negli esercizi successivi, può inficiare il rispetto del patto del personale, posto che per principio generale è necessario mantenere l'omogeneità delle basi di confronto.

1.5 Reiterata e ridondante presenza di debiti fuori bilancio

Trattasi di un aspetto problematico già noto all'Ente. Per far fronte al problema, la cui gravità non viene sottostimata, è stato conferito incarico agli uffici interessati di procedere alla corretta valutazione prudenziale del contenzioso, anche allo scopo di individuare i necessari accantonamenti.

L'Ente si impegna per il futuro, nel rispetto delle tempistiche previste dal TUEL e dal regolamento di contabilità, al riconoscimento di eventuali futuri debiti fuori bilancio secondo le corrette scansioni temporali.

1.6 Mancata movimentazione di residui attivi vetusti provenienti da indebitamento

Trattasi di residui presso la Cassa Depositi e Prestiti, al momento non eliminabili, in quanto relativi a contratti ancora in essere: si precisa che essendo le opere ancora in itinere, l'Ente ha provveduto a conservare i residui attivi, a reimputare i corrispondenti residui passivi e la conseguenziale movimentazione avverrà regolarmente in occasione dei vari step dei cronoprogrammi delle opere stesse.

1.7 Inattendibilità del conto del patrimonio

L'inattendibilità è strettamente legata a quanto già precisato nel paragrafo 1.3 ossia conseguente all'errore procedurale legato al software. Tanto premesso, l'Ente ritiene opportuno precisare che, ad oggi il conto del patrimonio deve ritenersi correttamente redatto alla data del 01/01/2016 a seguito della riclassificazione operata ai sensi del principio contabile applicata 4/3.

1.8 Mancato adeguamento del sito web alla normativa sulla trasparenza

In merito a tale aspetto, l'Ente si impegna a provvedere alla pubblicazione della delibera consiliare di ripiano del disavanzo straordinario.

2. Considerazioni in merito alla corretta quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Si ritiene opportuno evidenziare alcune considerazioni riguardanti il corretto calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'ente ha provveduto a rideterminare l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità prendendo in considerazione i residui riaccertati alla data del 01/01/2015, come previsto dalla normativa contabile. Conseguentemente, si allega nuovo prospetto di calcolo relativo a FCDE (Doc. 7).

Detta operazione ha generato un aumento del disavanzo da riaccertamento straordinario pari € 391.728,23 (valore *ante* € - 2.845.629,88, valore *post* € -3.237.358,11). perciò, la quota di trentesimo da ripianare non è pari a € 94.854,32, bensì a € 107.911,93.

Nonostante ciò, applicando a rendiconto 2015 l'importo di € 107.911,93 in luogo di € 94.854,32, il risultato di amministrazione 2015 rimane comunque positivo, mostrando una parte disponibile finale, al netto di accantonamenti e vincoli, pari a € 34.049,71.

Il risultato di amministrazione positivo è conseguenza dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015 in merito alla sterilizzazione degli effetti del Fondo anticipazione di liquidità a valere sull'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, così come ribadito anche dalla Corte dei Conti, sez. Autonomie, con Delibera 33/2015.

Si precisa, in ogni caso, che l'effetto di tale rideterminazione non ha comunque determinato un maggior disavanzo sul rendiconto 2015, in quanto la somma ottenuta dall'Ente a titolo di Anticipazione di liquidità garantiva già a sufficienza la copertura del disavanzo originario.

Si allegano i seguenti documenti:

- A. Doc. 1: Delibera di giunta n. 172 del 16/12/2013;
- A. Doc. 2: Delibera di giunta n. 174 del 16/12/2013;
- B. Doc. 3: Delibera di approvazione del rendiconto 2015;
- C. Doc. 4: Delibera Consiglio Comunale n. 29 de 28/11/2014;
- D. Doc. 5: Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione al 31.12.2015;
- E. Doc. 6: Giunta Minucipale n. 78 del 26/05/2017;
- F. Doc. 7: Nuova Quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il Revisore dei Conti

-Esaminata la proposta su menzionata di: DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER CALABRIA N°93/2017.

-Rilevato il contenuto dello statuto è il regolamento di contabilità del comune visto il D.lgs n. 267/2000

-visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

Esprime parere favorevole

In ordine all'approvazione della proposta di DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER CALABRIA N°93/2017.

Spezzano Della Sila 29/11/2017

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Salvatore Pantusa

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Attilio Domanico



IL PRESIDENTE
f.to Franco Pascarelli

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla *regolarità tecnica e contabile*.
(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Geom. Paolo Galeotti

Il sottoscritto Segretario

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art.139;

VISTI gli atti d'Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio, per
15 giorni consecutivi dal *18.12.17* al *02.01.18*
(art. 124, 1° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

○ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione
(art.134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Attilio Domanico

Firme autografe sostituite con indicazione *anagrafica* stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2° del D.lgs
13/02/1993, n.39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è
conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Cetraro.